



COMUNE DI VOLPEDO

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Piazza Libertà, 26 – Tel.0131 80141 Fax 0131 806577

C.F. e P IVA: 00451230064

e-mail info@comune.volpedo.al.it

www.comune.volpedo.al.it



AGGIORNAMENTO TRIENNALE AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2018-2020



COMUNE DI VOLPEDO

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Piazza Libertà, 26 – Tel.0131 80141 Fax 0131 806577

C.F. e P.IVA: 00451230064

e-mail info@comune.volpedo.al.it

www.comune.volpedo.al.it



Art. 1

INTEGRAZIONI TRA IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

1. Il sistema di controllo interno risulta compiutamente disciplinato dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni.
2. In sede preventiva si può prevedere, al momento del rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Servizio interessato, un'attestazione anche del rispetto delle misure contenute nel P.T.C.P..
3. Poi, in sede di controllo successivo che avviene su base mensile, si può prevedere, in aggiunta agli atti ordinariamente assoggettati a controllo, un ulteriore e differente controllo sugli atti delle aree a maggiore rischio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: concorsi, consulenze, progressioni di carriera, gare e affidamenti diretti, contributi, sovvenzioni, urbanistica, sanzioni al Codice della Strada e tributi, da esercitarsi su alcuni atti presi a campione.

Art.2

TUTELA DEI SEGNALANTI (cd. whistleblower)

1. Il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, salvi i casi in cui questi commetta calunnia, diffamazione o arrechi un danno ingiusto ovvero qualunque lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. La segnalazione va effettuata attraverso apposito strumento informatico di crittografia end to end ovvero in forma scritta con consegna nelle mani del responsabile del Piano.
5. Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre quindici giorni dal suo ricevimento la condizioni di procedibilità e se del caso redige una relazione da consegnare al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari per l'esercizio delle eventuali azioni di competenza.
6. Nel caso in cui, in ragione della segnalazione, una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.
7. Spetta al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.



COMUNE DI VOLPEDO

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Piazza Libertà, 26 – Tel.0131 80141 Fax 0131 806577

C.F. e P.IVA: 00451230064

e-mail info@comune.volpedo.al.it

www.comune.volpedo.al.it



8. Va da sé che sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 motivare la decisione.
9. Il responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari può venire a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l'identità del segnalante per la sua difesa.
10. In questo caso, sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione.
11. Va assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del procedimento. La tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

Art. 3

RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (AUSA) è il sig. Giancarlo Filippo Pio Caldone, responsabile dell'Ufficio Tecnico.